



# COMUNE DI PISTOIA

Settore : U.O. IGIENE AMBIENTALE

## ORDINANZA

**Identificativo  
Documento:**  
924877

**NUMERO D'ORDINE  
Registro Generale**

**1116**

del

**22/12/2011**

### OGGETTO:

**DGR TOSCANA 6.12.2010 N 1025- ATTIVITA' DI COORDINAMENTO PIANA  
PISTOIESE PER LA RIDUZIONE DELLE EMISSIONI PM 10 E LA PREVENZIONE DEI  
FENOMENI DI INQUINAMENTO ATMOSFERICO- PROVVEDIMENTI\_**

Preso atto dei dati della qualità dell'aria rilevati dalle stazioni di monitoraggio ubicate nel territorio della piana pistoiese ( formata dai comuni di Agliana, Montale, Pistoia, Quarrata, Serravalle Pistoiese ) e rappresentative delle condizioni di inquinamento atmosferico di detto territorio, dati controllati e validati dal dipartimento Pr.le di ARPAT di Pistoia;

Considerato che per quanto riguarda l'inquinante delle polveri sottili ( PM 10 ) si evidenzia un superamento, a partire dalle giornate di clima invernale, della media giornaliera di 50 µ/m<sup>3</sup> in un numero di giorni che, per la centralina di Pistoia, pur non avendo raggiunto il limite massimo dei giorni consentiti, ha superato i 15 giorni e continua a mostrare il superamento e per la centralina di Montale ha già superato i giorni massimi nell'arco dell'anno indicati dalla normativa ( n 35);

Premesso quanto segue:

- in zone con caratteristiche omogenee dal punto di vista territoriale, climatico e di tipologia di urbanizzazione si hanno di conseguenza carichi emissivi con inquinanti che si diffondono nell'intera area;
- da detto presupposto tecnico scientifico discende che le stazioni di rilevamento indipendentemente dal comune in cui sono ubicate sono rappresentative dell'intero territorio formato dall'insieme dei comuni;
- pertanto i comuni della piana pistoiese, Agliana, Montale, Pistoia, Quarrata, Serravalle Pistoiese, raggruppati nella stessa area nella delibera della Giunta Regionale n 1025 del 6.12.2010 di classificazione del territorio regionale per la “ *individuazione della rete regionale di rilevamento della qualità dell'aria* “ , hanno sottoscritto in data 31.5.2011 un “ *Disciplinare organizzativo per l'attività di coordinamento della piana pistoiese per la riduzione delle emissioni di PM 10 e la prevenzione dei fenomeni di inquinamento atmosferico nella provincia di Pistoia*”;
- il disciplinare esplicita le finalità seguente modo: “... *promuovere azioni concertate e coordinate tra i comuni al fine della riduzione delle emissioni di PM 10 e la prevenzione dei fenomeni di inquinamento atmosferico nel territorio della Provincia di Pistoia che rientra nella zona Prato – Pistoia come individuata dalla DGRT 10252010. Le azioni avranno carattere di interventi strutturali e interventi con tingibili. Gli interventi con tingibili dovranno essere messi in atto anche al fine di affrontare le situazioni di rischio di superamento del valore limite e dei superamenti annui fissati dalla normativa nazionale..*”

Considerato che nel disciplinare si stabilisce che i vari possibili interventi da adottarsi oltre il 15° superamento del valore limite di qualità dell'aria per il PM 10 dovranno essere discussi nel tavolo tecnico formato da rappresentanti della Provincia, dei comuni del disciplinare, di ARPAT e della ASL 3;

Visto il verbale relativo alla riunione del tavolo tecnico del Disciplinare tenuta in data 6.12.2011 in cui sono state decise le azioni da intraprendere congiuntamente a seguito del superamento del valore limite del PM 10 nelle stazioni di rilevamento di qualità dell'aria di Pistoia e Montale;

Tenuto conto in particolare che sono state valutate ed espressamente ricordate dai medici della ASI3 presenti ( come risulta da verbale agli atti), le conseguenze dannose per la salute per esposizione di PM 10 a livelli superiori ai valori di riferimento normativo e la necessità di limitare e prevenire gli eccessi di emissioni di tale inquinante, con provvedimenti di tipo contingibile;

Preso atto pertanto che per motivi di tutela sanitaria i tecnici hanno rilevato la necessità di intraprendere provvedimenti congiunti contingibili per il periodo invernale ( in cui a causa delle condizioni climatiche e delle emissioni aggiuntive, quali quelle degli impianti di riscaldamento si ha un aumento della produzione e diffusione delle polveri sottili), volti ad una riduzione delle fonti emissive di PM 10, fermi restando gli impegni e le altre azioni strutturali già in corso o previste da parte di ogni comune;

Considerato che una condizione che si verifica frequentemente nel territorio in questione quale quella dell'abbruciamento di residui vegetali all'aperto contribuisce in maniera rilevante alla diffusione di PM 10 e pertanto l'eliminazione di questa fonte di inquinamento rappresenta in questo periodo invernale una azione contingibile concreta di prevenzione sanitaria;

Richiamata la seguente normativa:

- Decreto Legislativo 18.2.2000 n°267 «Testo Unico delle Leggi sull'ordinamento degli enti locali», art 50 che definisce le attribuzioni del Sindaco, per l'emanazione di provvedimenti di natura contingibile ed urgente per la tutela dell'igiene e sanità pubblica.
- Legge 23.12.1978 n 833 “ *Istituzione del servizio sanitario nazionale....*” che assegna ai comuni le competenze in materia di igiene e sanità pubblica;
- Legge regionale 25.2.2000 n 16, integrata dalla Legge Regionale 19.11.2001 n 58 “ *Riordino in materia di igiene e sanità pubblica.....*” , art. 4, in base al quale il Comune adotta tutti i provvedimenti in materia di igiene e sanità pubblica, avvalendosi della competente struttura del dipartimento di prevenzione della azienda U.S.L., quale organismo tecnico consultivo;

Per tutto quanto sopra al fine della tutela sanitaria della collettività;

## **ORDINA**

**dalla data della presente ordinanza fino al 31.3.2012 è vietato l'abbruciamento all'aperto in tutto il territorio comunale di residui vegetali e qualsiasi altro residuo con l'eccezione di combustibile per l'utilizzo di barbecue.**

## **AVVERTE**

In caso di mancata esecuzione di quanto prescritto nella presente ordinanza saranno adottati i conseguenti provvedimenti sanzionatori da € 83 a €500, ai sensi del D.Lgs art. 7 bis D.lgs267/2000 (comma 1 bis).

Il Comando di Polizia Municipale, unitamente agli altri organi di vigilanza sono incaricati della esecuzione della presente ordinanza.

## **INFORMA**

Il presente provvedimento è contestabile davanti al T.A.R. ( Tribunale Amministrativo Regionale) della Toscana entro 60 giorni dalla notifica.

**II SINDACO  
BERTI RENZO**

